

**MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
EX ART. 56 REGOLAMENTO IVASS 40/2018**

ALLEGATO 3

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO
TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Nome e Cognome **Italo Pastori (Broker Sez. B)**

(X) Rappresentante legale

(X) Responsabile dell'attività d'intermediazione di SOS BROKER Srl

Iscritto al RUI

Sezione B Numero B000013732

Data iscrizione 01/02/2007

Dati del Broker che intermedia il contratto:

Nome Cognome/Ragione sociale	SOS BROKER Srl
Sede legale e operativa	Corso Buenos Aires 54, 20124 Milano
N° Iscriz. RUI/Sez.	B B000450117
Data iscrizione	13/06/2013
Sito internet	www.sostariffe.it
Telefono	02-40709558
Indirizzo e-mail	amministrazione@sosbroker.it
Indirizzo PEC	sosbroker@pec.net

- L'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS: Via del Quirinale 21- 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS: (www.ivass.it)

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- L'intermediario agisce su incarico del cliente.
- Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra SOS Broker Srl con socio unico e i Partner Assicurativi, la lista degli stessi, è allegata alla presente (Allegato A).

Con riferimento al pagamento dei premi:

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'intermediario specifica che per il contratto di assicurazione proposto, l'Impresa di assicurazione non ha concesso all'intermediario ed ai suoi collaboratori autorizzazione all'incasso dei premi per suo conto. In tal senso il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi degli artt. 118 Codice.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- SOS Broker Srl riceve dalle imprese partner una commissione che è inclusa nel premio assicurativo;
- Un elenco esaustivo dei partner di SOS Broker Sr. per i prodotti auto e moto e dei relativi livelli provvigionali è disponibile nell'Allegato A.

Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. SOS Broker Srl non detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;
- b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazioni detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società SOS Broker Srl;
- c. SOS Broker Srl distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. SOS Broker Srl intrattiene accordi di collaborazione con le imprese elencate nel successivo Allegato A, percependo i livelli provvigionali ivi altresì riportati relativamente all'RCA;
- d. la comparazione delle polizze assicurative, ove effettuata (es. assicurazioni auto, moto) avviene di norma tra i soli prodotti delle imprese con cui SOS Broker Srl ha stipulato accordi di partnership che prevedono il riconoscimento di provvigioni in relazione a ciascun contratto stipulato; a causa di tale circostanza la comparazione generata potrebbe essere meno vantaggiosa per il consumatore rispetto ad una comparazione completa dell'intera offerta reperibile sul mercato.

Sezione V- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente, l'assicurato e il beneficiario hanno facoltà di formulare reclamo all'intermediario. Il reclamo potrà essere inoltrato mediante compilazione dell'apposito form disponibile all'indirizzo web <https://www.sostariffe.it/assicurazioni/reclami>; in alternativa potrà essere inviato per iscritto a mezzo posta, fax, e-mail, pec o anche consegnato personalmente ai seguenti recapiti: SOS Broker S.r.l., Ufficio Reclami, Corso Buenos Aires 54, 20129 Milano; e-mail amministrazione@sosbroker.it; pec sosbroker@pec.net.

Si precisa che SOS Broker S.r.l., con riguardo ad alcune soluzioni assicurative, collabora con altri intermediari ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. n. 179/2012 e che, nell'ambito di tali collaborazioni,

eventuali reclami dovranno essere rivolti ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 10 quaterdecies Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19/05/2008.

Si rammenta altresì che, ove la doglianza abbia ad oggetto il comportamento dell'impresa assicurativa, il reclamo andrà rivolto a quest'ultima secondo le modalità ed ai recapiti indicati nel fascicolo informativo del prodotto nonché sul sito internet dell'impresa.

Ove la risposta al reclamo (formulato nei termini di cui sopra) risulti insoddisfacente ovvero non pervenga nel termine di 45 giorni, è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, mediante compilazione dell'apposito modulo disponibile al link <https://www.ivass.it/consumatori/index.html>. Tale modulo deve essere inviato agli indirizzi e secondo le modalità sullo stesso riportati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/redress/index_en.htm.

- c. Per le controversie in materia di contratti assicurativi, il contraente, l'assicurato e il beneficiario devono promuovere obbligatoriamente il procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010. L'esperienza della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.

In via facoltativa è possibile altresì ricorrere alla procedura di negoziazione assistita disciplinata dall'art. 2 e seguenti D.L. 132/2014. Si rammenta, peraltro, che tale ultima procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie in materia di danni da circolazione stradale (art. 3 D.L. 132/2014).

In presenza di apposita clausola contrattuale o su accordo tra le parti (compromesso), è possibile altresì ricorrere all'arbitrato disciplinato dall'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

- d. Gli assicurati hanno altresì la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06.857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).
- e. SOS Broker Srl non è autorizzato ad incassare premi e/o pagare le somme dovute agli assicurati: tali attività sono svolte direttamente dai nostri partner. Il pagamento del premio al broker SOS Broker Srl o ad un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

Milano, 24/09/2018

SOS Broker Srl
Italo Pastori
Rappresentante legale

ALLEGATO A (R.C. AUTO)

IMPRESE PARTNER E LIVELLI PROVVISORIALI

Di seguito vengono indicati i livelli provvisoriali dell'intermediario in conformità agli accordi di collaborazione stipulate con le imprese partner.

**Tipo	Compagnia	Autovetture	Motocicli
I	ConTe	Min. 6% Max. 9%	Min. 6% Max. 9%
C	Verti	Min. 6% Max. 11%	Min. 6% Max. 11%
C	Genialloyd	Min. 4,25% Max. 9,25%	Min. 4,25% Max. 9,25%
C	Genertel	Min. 8% Max. 8%	Min. 8% Max. 8%
M	Genialclick	Min. 4,25% Max. 9,25%	Min. 4,25% Max. 9,25%
C	Linear	Min. 6% Max. 8%	Min. 6% Max. 8%
I	Prima.it	Min. 6% Max. 8,5%	Min. 6% Max. 8,5%
C	Quixa	Min. 35€ Max. 35€	Min. 35€ Max. 35€
C	Zurich Connect	Min. 5% Max. 8%	Min. 5% Max. 8%

****Legenda:** C = Compagnia; I = Intermediario; M = Marchio commerciale / Second Brand